Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — ROMA - Venerdì, 20 gennaio 1928 - ANNO VI — Numero 16

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale* (*Lias*); *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 236.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2633.
Approvazione del Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè del relativo scambio di note.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di alleanza difensiva, stipulato in Tirana, fra l'Italia e l'Albania, il 22 novembre 1927, nonchè al relativo scambio di note che ha avuto luogo nello stesso giorno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Trattato di alleanza difensiva.

L'Italia e l'Albania, desiderose di riaffermare solennemente e di sviluppare i vincoli di solidarietà che felicemente esistono tra i due Stati e di dedicare ogni sforzo ad eliminare le cause che possano turbare la pace esistente fra di loro e con gli altri Stati,

riconoscendo i benefici risultanti da una stretta collaborazione fra i due Stati

e riconfermando che l'interesse e la sicurezza dell'una sono reciprocamente legati all'interesse ed alla sicurezza dell'altra,

hanno deciso di stipulare con il presente trattato un'alleanza difensiva, il cui unico scopo è quello di stabilizzare i naturali rapporti felicemente esistenti tra i due Stati per assicurare una politica di pacifico sviluppo,

ed hanno perciò nominato come loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Eccellenza il signor UGO SOLA, Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro, Gran Cordone dell'Ordine di Skanderbeg, ecc. ecc., Suo Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario in Albania;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica albanese, Sua Eccellenza ILIAS BEY VRIONI, Gran Cordone degli Ordini di Skanderbeg e della Corona d'Italia, ecc. ecc., Suo Ministro degli affari esteri;

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri e riconosciutili in debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Tutti i trattati anteriori conclusi tra le due Alte Parti dopo l'ammissione dell'Albania nella Società delle Nazioni saranno esattamente e fedelmente osservati entro i limiti stabiliti dai testi dei medesimi, in modo che si avrà un'amicizia sincera e perfetta tra i due popoli e tra i due Governi, nonchè un'assistenza reciproca, nell'intesa che ciascuna delle Alte Parti sosterrà gli interessi e i vantaggi dell'altra con lo zelo che usa per sostenere i propri.

Art. 2.

Vi sarà un'alleanza difensiva inalterabile tra l'Italia da una parte e l'Albania dall'altra per venti anni, la quale potrà essere denunciata nel corso del diciottesimo o del diciannovesimo anno della sua durata. Ove ciò non sia avvenuto, l'alleanza s'intenderà tacitamente rinnovata per un periodo eguale. Le due Alte Parti contraenti impiegheranno tutta la loro attenzione e tutti i loro mezzi per garantire la sicurezza dei loro Stati e per la difesa e salvaguardia reciproca contro ogni attacco esterno.

Art. 3.

In conseguenza degli impegni assunti con gli articoli precedenti, le due Alte Parti contraenti agiranno d'accordo per il mantenimento della pace e della tranquillità, e nel caso che una delle Alte Parti sia minacciata da una guerra non provocata da essa, l'altra Parte impiegherà tutti i suoi mezzi più efficaci non solo per prevenire le ostilità ma anche per assicurare una giusta soddisfazione alla Parte minacciata.

Art. 4.

Qualora ogni mezzo di conciliazione sia invano esaurito, ciascuna delle Alte Parti s'impegna a seguire la sorte dell'altra, mettendo a disposizione dell'alleata tutte le risorse militari, finanziarie e di ogni altra natura, atte a portare un contributo per superare il conflitto, sempre che tale contributo venga richiesto dalla Parte minacciata.

Art. 5.

Per tutte le ipotesi previste nell'articolo 4, le due Alti Parti contraenti s'impegnano a non concludere o iniziare

trattative di pace, di armistizio o di tregua senza un accordo comune.

Art. 6.

Il presente trattato è stato firmato in quattro testi originali, dei quali due in lingua italiana e due in lingua albanese, che fanno egualmente fede.

Art. 7.

Il presente trattato sarà ratificato ed in seguito registrato alla Società delle Nazioni. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

Fatto a Tirana, addì 22 novembre 1927.

UGO SOLA. ILIAS VRIONI.

ANNESSO I.

S. E. il R. Ministro d'Italia in Durazzo al Ministro degli affari esteri di Albania

Tirana, 22 novembre 1927.

Signor Ministro,

In relazione al trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente nella deprecata eventualità che debba entrare in applicazione l'art. 4 del trattato stesso, è vivo desiderio del Governo italiano di dare al Governo albanese le seguenti assicurazioni e i seguenti chiarimenti:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il comando in capo delle forze interalleate verrebbe affidato, in Albania, al comandante supremo delle forze albanesi, ed in Italia al comandante supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal comandante supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al trattato stesso.

La prego di gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro d'Italia:
UGO SOLA.

A S. E.
il signor ILIAS VRIONI
Ministro degli affari esteri di Albania
TIRANA

ANNESSO II.

S. E. il Ministro degli affari esteri di Albania a S. E. il R. Ministro d'Italia in Durazzo

Tirana, 22 novembre 1927.

Signor Ministro,

Ho l'onore di prendere atto della lettera in data di oggi con la quale V. E. ha ben voluto dare al Governo albanese alcuni chiarimenti ed assicurazioni in merito al trattato di alleanza difensiva da noi oggi firmato e più specialmente riguardo alla deprecata eventualità che dovesse entrare in applicazione l'art. 4 del trattato stesso. Nel ringraziarla vivamente per tali spontanee dichiarazioni da Lei fatte a nome del Governo Reale sono lieto di dare al Governo italiano a nome del Governo albanese le medesime seguenti assicurazioni:

« Qualora, venute meno tutte le possibilità di scongiurare con mezzi conciliativi una minaccia di terzi Stati contro uno dei due Stati alleati, questo si trovasse in presenza di un attacco da esso non provocato, rendendosi necessaria la richiesta del concorso militare dell'alleato in difesa della parte attaccata, il comando in capo delle forze interalleate verrebbe affidato, in Albania, al comandante supremo delle forze albanesi, ed in Italia al comandante supremo delle forze italiane. Alla firma della pace le forze alleate venute in soccorso dell'altro Stato dovranno rimpatriare con i propri mezzi nel termine stabilito loro dal comandante supremo sotto i cui ordini avranno servito in territorio alleato ».

La presente lettera fa parte integrante del trattato di alleanza difensiva italo-albanese e sarà ratificata ed in seguito registrata alla Società delle Nazioni unitamente al trattato stesso.

La prego di gradire, signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli affari esteri:
ILIAS VRIONI.

A S. E.
il signor UGO SOLA
Inviato straordinario
e Ministro plenipotenziario d'Italia a
TIRANA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
GRANDI.

Numero di pubblicazione 237.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2644.

Integrazione delle norme riguardanti la costituzione dell'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « Al Merito del Lavoro »;

Veduti i Regi decreti 20 marzo 1921, n. 350, 30 dicembre 1923, n. 3031, e 17 marzo 1927, n. 509, con i quali furono apportate modificazioni al citato R. decreto 9 maggio 1901, n. 168;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando risulti da incontrastabile autenticità che un cavaliere dell'Ordine « Al Merito del Lavoro » abbia mancato all'onore o propugnato interessi antinazio-

nali, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dell'Ordine, promuoverà il Regio decreto di revoca della concessione.

Art. 2.

Il decreto di revoca sarà notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, alla persona contro la quale è emanato, intimandole di cessare di fregiarsi della decorazione di cui viene privata.

Del decreto medesimo sarà fatta annotazione sul decreto originale di concessione ed il nome del decorato che sia stato privato della decorazione sarà cancellato dai ruoli dell'Ordine.

Art. 3.

Quando una sentenza di condanna, in materia penale, risulti pronunciata contro decorati dell'Ordine « Al Merito del Lavoro », copia di essa sarà, a cura delle competenti cancellerie, comunicata al Ministro per l'economia nazionale pel tramite del Ministero della giustizia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 133. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 238.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2647.

Proroga del termine per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori e nomina del Regio commissario e vice Regio commissario dell'Associazione stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 dicembre 1925, n. 2265, col quale furono sciolti gli organi direttivi dell'Associazione italiana degli albergatori;

Visto il Nostro decreto 14 aprile 1927, n. 659, col quale fu prorogato al 31 dicembre 1927 il termine della temporanea amministrazione dell'Associazione predetta;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1222, col quale fu approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana degli albergatori;

Considerata l'opportunità di prorogare l'amministrazione straordinaria dell'Associazione medesima per predisporne il normale funzionamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato al 29 febbraio 1928 il termine per la temporanea amministrazione dell'Associazione italiana degli albergatori.

Art. 2.

L'on. dott. Ferruccio Lantini, deputato al Parlamento, e il gr. uff. Alfredo Campione sono nominati rispettivamente Regio commissario e vice Regio commissario per la straordinaria gestione dell'Associazione italiana degli albergatori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 136. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 239.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2649.

2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, a S. M. il Re, in udienza del 22 dicembre 1927, sul decreto che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

MAESTA',

Per procedere ad un ampliamento delle scorte di materiali di consumo, di uso telegrafico, proporzionato alle accresciute esigenze del servizio, si rende necessario aumentare di L. 600,000 la dotazione del capitolo 67 del bilancio della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario in corso 1927-28.

A ciò provvede, con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, presenta una disponibilità di L. 14,850,000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, depositato in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata la prelevazione di L. 600,000 da versarsi all'Amministrazione delle poste e telegrafi con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. . . . » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1927-28 e da iscriversi al capitolo 67: « Spese d'esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo, acquisto,

riparazione e trasporto di apparati, ecc. . . . . » del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1927-1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 240.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1927, n. 2606.
Disposizioni relative agli abitati di Cataforio Centro e frazione di Mosorrofa, in provincia di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Vista la legge 11 luglio 1913, n. 1023;
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che gli abitati di Cataforio Centro e frazione Mosorrofa, in provincia di Reggio Calabria, furono compresi con la legge 11 luglio 1913, n. 1023, fra quelli da spostare in altra sede, elencati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che nella tabella n. 5 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, sono indicate per le nuove edificazioni degli abitati soprannominati le regioni Tripudi e Sala, a conveniente distanza dai burroni;
Ritenuto che nella successiva tabella n. 6, allegata allo stesso testo unico, è vietata la ricostruzione dei detti due abitati nelle attuali sedi salvo che nella piccolissima spianata di Mosorrofa, presso la chiesa;
Ritenuto che da successivi accertamenti eseguiti in seguito ai voti espressi dalle popolazioni locali è risultato che gli abitati di Cataforio Centro e frazione Mosorrofa non sono minacciati da frane e possono essere ricostruiti nelle loro sedi attuali e nelle zone limitrofe;
Ritenuto che pertanto è opportuno togliere gli abitati medesimi dall'elenco allegato alla legge 9 luglio 1908 (tabella *E*) e modificare in conseguenza le tabelle 5 e 6 allegate al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;
Visti gli articoli 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto l'art. 5 del R. decreto 9 maggio 1920, n. 665;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli abitati di Cataforio Centro e frazione di Mosorrofa, in provincia di Reggio Calabria, sono esclusi dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Art. 2.

Nella tabella n. 5 allegata al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, alle indicazioni delle località designate per le nuove edificazioni del comune di Cataforio e frazione Mosorrofa, in provincia di Reggio Calabria, sono sostituite le seguenti:
Cataforio Centro: « sede attuale dell'abitato nonchè la zona sottostante la costruenda strada per S. Salvatore, comprendente l'uliveto Laganà ed il sottostante giardino »;
Cataforio - frazione Mosorrofa: « sede attuale dell'abitato denominata Anzario e zone denominate giardino Ferrina, Maestro e Gambarà, nonchè le zone latistanti alla rotabile per Reggio Calabria ».

Art. 3.

L'indicazione dell'abitato di Cataforio, capoluogo e frazione Mosorrofa, contenuta nella tabella 6 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è soppressa.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 109. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 241.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2607.
Disposizioni relative agli abitati di Calanna (capoluogo e frazioni Milanesi e Villa Mesa), in provincia di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311;
Visto il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che l'abitato di Calanna, in provincia di Reggio Calabria, fu compreso, con la legge 13 aprile 1911, n. 311, fra quelli da spostare in altra sede elencati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445;
Ritenuto che nella tabella n. 5, allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, è indicata per le nuove edificazioni

dell'abitato del Comune soprannominato (capoluogo e frazioni Milanesi e Villa Mesa) la località dell'altipiano di San Teodoro presso la frazione Villa Mesa;

Ritenuto che nella successiva tabella n. 6 allegata allo stesso testo unico è vietata la ricostruzione dei detti abitati nelle attuali sedi pel capoluogo e frazione Milanesi e nelle località prossime agli appicchi per la frazione Villa Mesa;

Ritenuto che con R. decreto 24 aprile 1921, n. 908, gli abitati delle frazioni Milanesi e Villa Mesa furono inclusi fra quelli indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255 (consolidamento di frane in Calabria);

Ritenuto che da successivi accertamenti, fatti in seguito ai voti espressi dalle popolazioni locali, è risultato che tutti gli abitati suindicati possono essere ricostruiti nelle loro sedi attuali e nelle zone limitrofe, sostituendosi pel capoluogo di Calanna il parziale consolidamento al trasferimento;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria;

Sentito il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 5 del R. decreto 9 maggio 1920, n. 665;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A norma dell'art. 20 della legge 13 aprile 1911, n. 311, è autorizzata per l'abitato di Calanna, capoluogo, in provincia di Reggio Calabria, la sostituzione del consolidamento parziale dell'abitato stesso in luogo del trasferimento in nuova sede.

Art. 2.

Le indicazioni dell'abitato di Calanna, capoluogo e frazioni Milanesi e Villa Mesa, contenute nella tabella 5 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, e quelle relative all'abitato di Calanna, capoluogo e frazione Milanesi, contenute nella tabella 6 allegata allo stesso testo unico, sono soppresse.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 108. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 242.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2620.

Radiazione delle torpediniere « 13 O.S. » e « 24 O.S. » dal quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Regie torpediniere « 13 O.S. » e « 24 O.S. » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 243.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2619.

Reinscrizione della Regia nave sussidiaria « Nettuno » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto in data 30 giugno 1927, n. 1563, che radiava temporaneamente dal quadro del Regio naviglio la nave sussidiaria « Nettuno »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Nettuno » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 12 dicembre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 244.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2658.

Provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni prodotti dalle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verifi-

catisi nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano in seguito alle alluvioni dell'autunno 1927;
Visto il R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, col quale è stato dato un nuovo assetto alla gestione delle opere pubbliche straordinarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta al limite di un miliardo di lire assegnato con l'art. 2 del succitato R. decreto-legge 6 ottobre 1927, n. 1827, è autorizzata la spesa di L. 20,000,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1927-1928 per provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano, in seguito alle alluvioni dell'autunno 1927.
Su tale maggiore assegnazione è anche autorizzata la concessione di un sussidio, non superiore al 50 per cento della spesa, all'Amministrazione provinciale di Sondrio per la riparazione o ricostruzione del palazzo della propria sede in quel capoluogo.
La detta maggiore assegnazione di L. 20,000,000 sarà ripartita con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici tra le diverse categorie di opere da eseguirsi direttamente dallo Stato o, col concorso di esso, sotto forma di contributi o sussidi, dagli enti interessati a norma delle leggi vigenti.
Gli impegni da assumere in dipendenza di tale autorizzazione saranno da considerarsi fuori del limite fissato con l'ultimo comma dell'art. 4 del citato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportati agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio corrente, gli aumenti in dipendenza della esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 157. — CASATI.

Numero di pubblicazione 245.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2657.

Norme per l'insegnamento delle materie e per l'ammissione degli allievi nei corsi di telegrafia e telefonia presso il Regio istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale-telegrafica-telefonica).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 agosto 1923, n. 2483, col quale si provvede alla istituzione di una Scuola superiore di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore postale-telegrafico e telefonico;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1927, n. 2134, concernente la istituzione di corsi di coltura media ed inferiore in telegrafia e telefonia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Regio istituto sperimentale delle comunicazioni — Sezione postale-telegrafica-telefonica — sono istituiti dei corsi di specializzazione in telegrafia e telefonia.
I corsi comprendono i seguenti insegnamenti:
a) Telegrafia (apparecchi, impianti e linee);
b) Telefonia (apparecchi, impianti e linee);
c) Radiotelegrafia e radiotelefonia.
Nei corsi suddetti saranno eseguite esercitazioni pratiche di montaggio e smontaggio di apparecchi telegrafici e telefonici con e senza fili;
d) Esercitazioni pratiche di trasmissione agli apparati telegrafici Morse, Hughes e Baudot e di ricevimento Morse a zona e ad udito.
I corsi hanno la durata di un anno scolastico.

Art. 2.

Sono ammessi ai corsi come alunni ordinari i diplomati delle sezioni meccanici elettricisti degli istituti industriali e coloro che posseggono la licenza liceale o d'istituto tecnico superiore (sezione fisico-matematica) od altro titolo equipollente.
Gli alunni iscritti che alla fine dell'anno scolastico superano gli esami orali e pratici in tutte le materie indicate nel precedente articolo, conseguono un diploma di specializzazione in telegrafia e telefonia che, a parità di altre condizioni, è titolo di preferenza per i concorsi ai posti tecnici dell'Amministrazione postale telegrafica, in analogia a quanto dispone l'art. 12 del R. decreto n. 2483 del 19 agosto 1923.

Art. 3.

La direzione dei corsi è affidata al direttore della Sezione postale-telegrafica-telefonica dell'Istituto sperimentale.
L'insegnamento dei corsi di cui ai commi *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 è affidato ad incaricati muniti della laurea di ingegnere o di dottore in scienze fisiche, che abbiano dimostrato di possedere una pratica competenza nella materia da insegnare, e con preferenza per coloro che abbiano già svolto in scuola di non minore importanza l'insegnamento della materia stessa.

Le esercitazioni di cui al comma *d*) dell'art. 1 sono affidate ad un funzionario dell'Amministrazione postale telegrafica di grado non inferiore al 9°, notoriamente pratico della manipolazione e del regolaggio degli apparati Morse, Hughes e Baudot.

Art. 4.

Gli allievi dei corsi, fatta eccezione di quelli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, devono pagare una tassa di iscrizione e di frequenza di L. 250; il pagamento può effettuarsi in due rate, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda non più tardi del 15 aprile.

I diplomi di cui al precedente art. 2 sono sottoscritti dal direttore dei corsi e per ottenerne il rilascio gli allievi, oltre i diritti di bollo, devono rimborsare il costo della pergamena.

L'importo di questo rimborso e la tassa anzidetta vengono versati in conto del cap. 13 del bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica, per l'esercizio in corso, e in quello corrispondente per l'esercizio successivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 147. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 246.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 10.

Modificazioni al R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, riguardante l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2028, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. 2210;

Visto il R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le mansioni corrispondenti ai gradi del personale delle poste e dei telegrafi sono assegnate con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti.

Rimane invariata la facoltà, per l'Amministrazione, di adibire temporaneamente il personale a mansioni diverse da quelle inerenti al grado, ai sensi dell'art. 14, comma 2°, dell'ordinamento approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 2.

La facoltà di cui all'art. 4 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è estesa anche all'assunzione di fattorini giornalieri per il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi, nelle sedi ove il servizio stesso non sia affidato all'industria privata.

Tale personale è retribuito esclusivamente ad opera, nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ed è licenziato appena il servizio venga affidato a privato assuntore.

Art. 3.

Il ritardo negli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, si applica al periodo in corso alla data del decreto di cui all'articolo medesimo.

Art. 4.

Gli articoli 7 ed 8 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, numero 1424, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 7. — Il Consiglio provinciale di disciplina è istituito in ogni sede di Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, e si compone:

a) del direttore provinciale, che lo presiede;

b) dei capi dei due primi reparti della Direzione.

« Il Consiglio si intende costituito di diritto, e senza bisogno di decreti di nomina, dai funzionari sopra indicati, o, in caso di loro assenza, da chi legittimamente li rappresenta nelle rispettive cariche.

« Funge da segretario un impiegato nominato con decreto Ministeriale.

« Per il personale dei circoli di costruzioni è competente il Consiglio provinciale del capoluogo della sede del circolo, e il direttore delle costruzioni prende parte al Consiglio, in luogo del capo del secondo reparto della Direzione provinciale.

« Art. 8. — Per la validità delle adunanze del Consiglio provinciale di disciplina è necessaria la presenza di tutti i suoi membri.

« Se l'impiegato membro del Consiglio provinciale di disciplina viene sottoposto a procedimento disciplinare, decade temporaneamente dall'incarico conferitogli ed è sostituito da altro funzionario, nominato con decreto Ministeriale.

« Se il procedimento suddetto si chiude col riconoscimento della insussistenza degli addebiti, l'impiegato può essere reintegrato nell'incarico; se invece si chiude con una delle punizioni previste dall'art. 56 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la decadenza non può avere durata inferiore a due anni.

« Quando per uno stesso fatto siano sottoposti a procedimento disciplinare più impiegati od agenti, dei quali alcuni deferiti per sanzioni di competenza del Consiglio provinciale ed altri per quelle di competenza del Consiglio centrale, il giudizio è interamente devoluto a quest'ultimo.

« Passa altresì al Consiglio centrale la competenza dei giudizi:

« a) quando il giudicabile, o taluno dei giudicabili, sia di grado superiore a quello di uno dei componenti il Consiglio provinciale;

« b) tutte le volte che per speciali ragioni l'Amministrazione lo creda opportuno.

« Nel caso di cui alla lettera b) del precedente comma il deferimento del giudizio al Consiglio centrale è stabilito con decreto Ministeriale.

Art. 5.

Gli articoli o commi di articoli sotto citati del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 6, comma 2°. — Per l'ammissione ai posti di prima categoria nel ruolo degli ingegneri specializzati è necessario possedere la laurea in ingegneria o in fisica o in chimica ».

« Art. 16, commi 2° e 3°. — Compongono le Commissioni stesse:

« a) nell'Amministrazione centrale, il capo del servizio o dell'ufficio autonomo da cui dipende l'impiegato od agente, il capo servizio del personale ed il capo servizio della ispezione centrale; presiede il membro più elevato in grado, ed, a parità di grado, il più anziano; funge da segretario un impiegato designato dal presidente;

« b) nell'Amministrazione provinciale, i membri del Consiglio provinciale di disciplina; funge da segretario il segretario del Consiglio stesso.

« Art. 22, comma 3°. — Il personale di cui ai commi precedenti conserva il trattamento economico di gruppo B ».

« Art. 26. — E' aggiunto il seguente comma:

« A tutti gli esami previsti dal presente articolo si applicano le norme stabilite dagli ultimi tre commi dell'art. 10 del presente ordinamento ».

Art. 6.

L'annotazione alla tabella n. 2, allegato A) al R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è sostituita dalla seguente, con effetto dal 1° luglio 1926.

« *Trattamento economico.*

« Al personale dei vari gradi di seconda categoria si applica il trattamento economico stabilito per i corrispondenti gradi del gruppo C) dall'allegato III al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni. Tuttavia per i funzionari provvisti di licenza di scuola media di secondo grado, assunti in servizio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del presente ordinamento, si applica il trattamento economico stabilito per il gruppo B).

Art. 7.

Per tutti gli esami previsti dalle disposizioni transitorie (Capo III) dell'ordinamento approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, può essere fatta eccezione alla norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

La designazione, per parte delle Commissioni di avanzamento, del personale promovibile e di quello ammissibile agli esami, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è fatta in principio di ogni anno dalle Commissioni medesime, in occasione dell'invio delle segnalazioni annuali di cui all'art. 18 del Regio decreto stesso.

Debbono tuttavia le Commissioni, nel corso dell'anno e mediante deliberazione motivata, notificare all'Amministrazione centrale ogni eventuale modificazione che, per nuovi fatti, sia da portare ai giudizi già espressi.

Art. 9.

Ferme le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, qualora, alla data del presente decreto, non abbiano potuto essere compilate le note di qualifica relative agli anni 1924-25 per tutto il personale, si provvederà all'assegnazione delle note mancanti, con le norme dell'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° gennaio 1928, salvo per quelle contenute negli articoli 6 e 22 sub 5, nell'art. 6 e nell'art. 7, che hanno vigore dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 146. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 247.

REGIO DECRETO 4 dicembre 1927, n. 2505.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di ricovero Coniugi Careghini », in Fagnano Olona.

N. 2505. R. decreto 4 dicembre 1927, col quale, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero Coniugi Careghini », con sede in Fagnano Olona, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Fagnano Olona e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927.

Approvazione della nomina del presidente della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura, e del presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, di riconoscimento giuridico della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Visti i Nostri decreti 8 maggio 1927, n. 1247, e 19 maggio 1927, n. 1244, con i quali venne concesso il riconoscimento giuridico rispettivamente alla Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura e alla Federazione na-

zionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura;

Visti l'art. 1, n. 3, e l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonchè l'art. 1, comma 1°, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e l'art. 36, comma ultimo, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;

Vista l'istanza con la quale la detta Confederazione chiede l'approvazione delle nomine dei presidenti delle sopraindicate Federazioni, nelle persone rispettivamente dei signori avv. cav. Domenico Santo, e principe Pietro Lanza di Scalea;

Ritenuto che le nomine stesse sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le nomine dei qui sottoindicati presidenti di Federazioni nazionali dipendenti dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

1° Avv. cav. Domenico Santo, presidente della Federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura;

2° Principe Pietro Lanza di Scalea, presidente della Federazione nazionale fascista dell'industria dei prodotti chimici per l'agricoltura.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1928.

Approvazione di nuove tariffe adottate dalla Società di assicurazioni sulla durata della vita umana « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda della Società di assicurazioni « Assicurazioni generali » con sede in Trieste tendente ad ottenere l'approvazione di varie tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;

Viste le basi tecniche adottate nei calcoli;

Viste le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate, in conformità degli esemplari debitamente autenticati le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana adottate dalla Società « Assicurazioni generali » con sede in Trieste:

a) Tariffe nn. 23, 24, 25, 26, relative all'assicurazione a premio decrescente, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita, o in caso di premorienza, immediatamente alla morte dell'assicurato;

b) Tariffa nn. 23-A, 24-A, 25-A, 26-A, relative all'assicurazione a premio decrescente di un capitale pagabile ad un termine prestabilito sia o non in vita l'assicurato;

c) Tariffe IC coll. e CO coll. relative rispettivamente all'assicurazione a premio annuo, di un capitale in caso di morte dell'assicurato in qualunque epoca questa avvenga e di una rendita semestrale pagabile dopo un certo numero di anni prestabilito.

Le tariffe IC coll. e CO coll. potranno essere usate solo per contratti collettivi e non separatamente, ma soltanto in combinazione tra di loro.

Roma, addì 13 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1927.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini della applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1928.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito, per l'anno 1928, si effettua moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 19 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.33	Belgrado	33.35
Svizzera	364.22	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.181	Albania (Franco oro)	366.20
Olanda	7.63	Norvegia	5.035
Spagna	324.35	Russia (Cervonetz)	97.50
Belgio	2.639	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	217 —
Vienna (Schillinge)	2.666	Danimarca	5.06
Praga	56.06	Rendita 3,50 %	73.40
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	67
Peso argentino Oro	18.38	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	82.325
New York	18.908	Littorio 5 %	81.90
Dollaro Canadese	18.8675	Obbligazioni Venezie 3,50 %	72.80
Oro	364.84		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 21).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 4.50 %	13117	3,376 —	Ortelli Giulia fu Francesco, maritata Vittani, domic. a Como con usufr. ad Ornaghi Aurelia fu *Pietro*, ved. di Ortelli Antonio, domic. a Como.	Intestata come contro; con usufr. ad Ornaghi Aurelia fu *Cesare*, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro settennale 1ª serie	398	Cap. 26,000 —	Anzaldi Eugenio di Augusto.	Anzaldi Eugenio di Augusto, *minore sotto la p. p. del padre.*
Cons. 5 %	252870	600 —	Salerno Anita di Michele, moglie di Bosio Michelangelo, domic. a Torino; con usufr. vital. a Buscalioni *Lucia* fu *Michele*, ved. di Bosio Edoardo.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Buscalioni *Rosa-Lucia* fu *Carlo-Michele* ved. di Bosio Edoardo.
»	252871	1,100 —	Bosio Michelangelo fu Edoardo, domic. a Torino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro e con usufr. vital. come la precedente.
3.50 % »	772217 772218	24.50 147 —	*Boyl di Putifigari* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.	*Pilo-Boyl* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.
Ferrovie Romane	26	15 —	*Di Boyl* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.	*Pilo-Boyl* Vittorio fu Pietro, domic. a Torino.
Ferrovie 3 % »	30901 30902	60 — 75 —	Intestate come la precedente.	Intestate come la precedente.
Ferrovie V. E. 3 %	274	465 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	407536	325 —	Castagnini Tosca fu Alfio nubile, domic. a Forte dei Marmi fraz. di Pietrasanta (Lucca).	Castagnini Tosca fu Alfio, *minore sotto la p. p. della madre* Ridondelli Faustina, ved. Castagnini, domic. come contro.
»	280460	10 —	Candido Francesco di Alfonso, domic. a Lago (Cosenza).	Candido Francesco di Alfonso, *minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
3.50 %	120050	561 —	Trabucco Anna di Federico, moglie di Voghera *Enrico* di Carlo domic. a Roma, vincolata.	Trabucco Anna di Federico, moglie di Voghera *Antonio-Enrico* di Carlo, domic. a Roma, vincolata.
Cons. 5 %	229521	1,500 —	Sassone Emmanuela fu Francesco, moglie di *Luigi* Pistolese, domic. a Napoli, vincolata.	Sassone Emmanuela fu Francesco, moglie di *Giuseppe-Luigi* Pistolese, domic. a Napoli, vincolata.
»	361159	620 —	Sassone *Emma* fu Francesco, moglie di Pistolese *Luigi*, domic. a Napoli, vincolata.	
3.50 %	7 7637	42 —	Sassone *Emma o Emmanuela* fu Francesco, moglie di Pistolese *Luigi*, domic. a Melfi (Potenza), vincolata.	Intestata come la precedente domic. a Melfi (Potenza), vincolata.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	13766	665 —	Garajo e Monteleone *Marianna* di Luigi, moglie di Alagna Giuseppe fu Francesco domic. a Palermo, vincolata.	Garaio e Monteleone *Anna-Maria* di Luigi, moglie ecc. come contro, vincolata.
»	293326	70 —	Alagna Giuseppe fu Francesco, domic. a Palermo, con ipoteca dotale a favore di *Marianna* Garajo e Monteleone di Luigi, moglie del titolare.	Intestata come contro, con ipoteca a favore di *Anna-Maria* Garajo e Monteleone ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria di Napoli per il deposito di 4 cartelle cons. 3.50 % (1906).	8770	Cap. 8,000 —	Pezzullo *Filomena* di Carmine.	Pezzullo *Maria-Italia-Filomena* di Carmine.
Cons. 5 % »	78620 80997	1,190 — 585 —	Pincherli *Giulia* fu Achille, moglie di Cavaglieri *Arturo* domic. a Bologna, vincolata.	Pincherli *Allegra-Rosina-Giulia* fu Achille, moglie di Cavaglieri *Isaia-Arturo*, domic. a Bologna, vincolata.
Cons. 5 % polizza combattenti	31540	20 —	*Sabbio* Bartolomeo di Basilio, domic. a S. Arpino (Napoli).	*Sapio* Bartolomeo di Basilio, domic. come contro.
3.50 %	476804	122.50	Iura *Donnina* fu Simone mogie di Gaviorno Giuseppe fu Carlo, domic. in Cellamonte (Alessandria).	Iura *Olimpia-Donnina* fu Simone, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	157694	150 —	Fabroni Armando fu Angelo, domic. a Sassoferrato (Ancona) con usufr. vital. a Romanelli Adelelma di Ernesto, ved. Fabroni.	Fabroni Armando fu Angelo, *minore sotto la p. p. della madre Romanelli Adelelma di Ernesto, ved. Fabroni*, con usufr. vital. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 dicembre 1927 - Anno VI. *Il direttore generale:* **CERESA.**

ROSSI ENRICO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.